Palermo, lì 4 Febbraio 2013

In data odierna, presso la Sede Inail di Palermo Fante si è riunito l'organismo scientifico formativo congiunto Inail Palermo - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, di cui al documento programmatico d'intesa del 15 ottobre 2010, al fine di approfondire tematiche di interesse collettivo.

Alla riunione sono presenti:

per l'inail:

- il responsabile dei processi aziende della sede di Palermo Sig.ra Concetta Di Gregorio;

per l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Palermo:

- Giovanni Zarcone.

Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti argomenti:

Autoliquidazione 2012/2013

A decorrere dall'autoliquidazione 2012/2013 (si veda circolare n. 1 del 10 gennaio 2012), la presentazione dell'autoliquidazione deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei servizi telematici.

A tale proposito l'Istituto informa che non saranno prese in considerazione le dichiarazioni salari pervenute in formato cartaceo.

Sempre esclusivamente attraverso i servizi telematici devono, inoltre, essere inviate le seguenti dichiarazioni e istanze:

- comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione (entro il 18/03/2013);
- domanda di riduzione dei premi per gli artigiani (entro il 18/03/2013);
- comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte (entro il 18/02/2013);
- elenchi trimestrali dei soci lavoratori facchini.

Addizionale fondo per le vittime dell'amianto

L'addizionale a carico delle imprese per l'anno 2012 è stata fissata nella misura dell'1,08% e si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento (circolare Inail n. 32 del 05.05.2011).

L'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale Amianto L. 244/2007" con valore "SI", nelle basi di calcolo del premio inviate dall'Istituto.

→**L'addizionale si applica sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013.**

Riduzioni Contributive

Riduzione per il settore della pesca (codice 105)

La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi e cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

→ **L'agevolazione spetta nella seguente misura:**

- **per la regolazione 2012: 60%**
- **per la rata 2013: 63,20%**

Riduzione per il settore della navigazione

La riduzione si applica alle imprese che effettuano la pesca mediterranea e la pesca costiera marittima.

→ **Per le imprese che effettuano la pesca mediterranea:**

- § **l'agevolazione spetta nella misura del 70% sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013.**

→ **Per le imprese che effettuano la pesca costiera marittima l'agevolazione spetta nella seguente misura:**

a) per la regolazione 2012: 60,00%;

b) per la rata 2013: 63,20%.

Restano ferme le agevolazioni previste per le imprese armatoriali (imprese che effettuano la pesca oltre gli stretti), iscritte nel registro internazionale:

→ **Sgravio totale del premio.**

Riduzione per il settore edile (cod. 103)

E' stata confermata la riduzione contributiva dell'11,50% esclusivamente per le imprese che occupano dipendenti con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui alla "legge Bersani" e siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili (DURC).

I datori di lavoro che intendono fruire dello sconto in parola devono presentare alla sede Inail competente, entro il 18/02/2013, l'apposito modello di autocertificazione disponibile sul sito dell'Istituto *(www.inail.it – Assicurazione – Modulistica – Download modelli- Autoliquidazione – Modello autocertificazione sconto edile)*, unitamente a copia valida di un documento d'identità del legale rappresentante o del titolare.

$ **Si precisa che in assenza di copia valida di un documento d'identità del legale rappresentante o del titolare, le richieste di riduzione non saranno accolte.**

Entro la stessa data, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro (nuova definizione delle DPL a seguito del DPR n. 144/2011) territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Il modulo di autocertificazione è disponibile su sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *(www.lavoro.gov.it – Attività ispettiva – DURC – Modulo di autocertificazione)*.

→ **L'agevolazione si applica alla sola regolazione 2012.**

Riduzione per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice 778)

E' prevista una riduzione del 11,90% **da applicare sui premi speciali unitari dovuti per l'anno 2012** dalle imprese artigiane per tutti i componenti il nucleo artigiani (titolari, soci artigiani, collaboratori familiari e associati in partecipazione) con classificazione alle voci di tariffa 9121 e 9123.

→ **L'agevolazione si applica alla sola regolazione 2012.**

Si precisa che in riferimento al premio speciale unitario, l'agevolazione è stata già inserita nel premio speciale indicato nelle basi di calcolo inviate dall'Istituto.

Riduzione per le imprese artigiane (codice 127)

– Riduzione per l'autoliquidazione 2013 – regolazione 2012

La riduzione per le imprese artigiane è fissata nella misura del 6,95%.

→ **L'agevolazione si applica alla sola regolazione 2012.**

Possono fruire dell'agevolazione le imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2010-2011.
In particolare, per la riduzione in sede di autoliquidazione, le imprese devono aver fatto preventiva richiesta di ammissione al beneficio con la seguente modalità:

- barrando la casella *"Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1 commi 780 e 781"* presente sul modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 2011.

– Riduzione per l'autoliquidazione 902014 – regolazione 2013

L'applicazione della riduzione per l'autoliquidazione 2014, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio.
La domanda si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nella dichiarazione telematica delle retribuzioni 2012 (entro il 18/03/2013) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
In tal caso la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2013.

Ø Addizionale Fondo Vittime dell'amianto

L'addizionale è a carico delle imprese armatrici nella misura dello 0,02% del monte retributivo e si applica sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013.

Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (codice 109)

Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è confermata la riduzione del premio nella misura del 50%.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013.**

La riduzione si applica a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC e che l'agevolazione sia stata concessa dalla competente Agenzia per l'impiego, dietro presentazione di istanza del datore di lavoro.

Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili (codice 106 e 108)

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100% (a seconda del grado di invalidità), si applica esclusivamente ai datori di lavoro che entro il 31/12/2007 avevano stipulato con gli uffici competenti una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili.

→ **L'agevolazione si applica si applica nella seguente maniera:**

- **disabili con invalidità inferiore all'80% (codice 106):**
  - **50% solo sulla regolazione 2012;**
- **disabili con invalidità dall'80% in poi (codice 108) :**
  - **100% sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013.**

Riduzione per i contratti di inserimento

Ai datori di lavoro che assumono con contratto di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100% in presenza delle condizioni previste dal DLgs n. 276/2003 e dal regolamento CE n. 800/2008 del 06.08.2008.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013.**

Incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (codice 107)

Lo sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori (con contratto a tempo determinato) in sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità e/o paternità.
L'agevolazione, pari al 50% dei premi dovuti, spetta fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013.**

La riduzione si applica a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.

Riduzione per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (codice 003)

Riduzione del 50% del premio per le PAT con sede lavoro a Campione d'Italia.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013.**

Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani svantaggiati e particolarmente svantaggiati (codici 005 e 025)

La riduzione si applica alle Cooperative e loro consorzi operanti in zone agricole svantaggiate oppure in territori montani particolarmente svantaggiati.

L'agevolazione **si applica sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013** nelle seguenti misure:

→ ***Imprese cooperative e loro consorzi operanti in zone agricole svantaggiate (codice 025):***

68%

→ ***Imprese cooperative e loro consorzi operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati (codice 005):***

75%.

Rateazione

Si conferma la rateazione in n. 4 rate di uguale importo, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 18.02.2013 e le altre tre, in scadenza al 16.05.2013, al 20.08.2013 e al 18.11.2013, con applicazione di interessi.

Si ricorda che coloro i quali per la prima volta intendano avvalersi della rateazione devono manifestare tale volontà esclusivamente con modalità telematiche (barrando la casella **"SI"** del modulo per la dichiarazione dei salari).

Con le stesse modalità il datore di lavoro deve comunicare che non intende più avvalersi del pagamento in quattro rate.

A tale proposito si comunica qui di seguito il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio 902013:

- Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al 18 febbraio 2013, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre del corrente anno, sono:

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2013	0,00741288
20 agosto 2013	0,01525178
18 novembre 2013	0,02309068

- Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al 17 giugno 2013, fermo restando che, entro tale data, deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, sulle rate scadenti il 20 agosto e il 18 novembre del corrente anno devono essere applicati i seguenti coefficienti:

Scadenza rate	Coefficienti
20 agosto 2013	0,00511233
18 novembre 2013	0,01295123

Altre

Verifica di ufficio della regolarità

In riferimento alle suddette agevolazioni si precisa che le riduzioni per il settore edile, per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e per la sostituzione di lavoratori in congedo e il sostegno della maternità e della paternità, sono concessi previo accertamento da parte della sede Inail della verifica di ufficio della regolarità (anche presso l'Inps e la cassa edile).

La regolarità deve essere accertata alla data in cui la verifica è effettuata e nel caso di irregolarità la ditta deve essere invitata alla regolarizzazione secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30 gennaio 2008.

Riduzioni presunto e dichiarazione retribuzioni

Nell'ipotesi di richiesta di riduzione del presunto (con causale diverse da *"Ricorso alla cassa integrazione guadagni"*) con retribuzioni minime (1, 10, 100), l'Istituto provvederà a cessare le pat d'ufficio con la data dell'ultima dichiarazione salari.

Le società non artigiane (snc e sas), le quali hanno l'obbligo di assicurare i soci lavoratori, non possono, in assenza di dipendenti, richiedere la riduzione del presunto a "zero" bensì al **minimo convenzionale per tutti i soci lavoratori** *(si veda l'allegato n. 1 alla presente circolare realizzato da Daniele Santaguida dell'Inail di Palermo)*.

Riduzione del tasso medio di tariffa per miglioramento condizioni di sicurezza

Le aziende che hanno effettuato intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dal DLgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, possono, entro il 28 febbraio 2013, presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività – OT24).

Si precisa che l'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

Le percentuali di sconto sul tasso variano dal 7% al 30% a seconda delle dimensioni aziendali, come da tabella allegata.

Dimensione aziendale	Oscillazione per andamento infortunistico	NUOVA PROPOSTA Oscillazione per prevenzione	Possibile riduzione del premio assicurativo
Fino a 10	+ / - 22 %	- 30 %	- 52 %
Da 11 a 50	+ / - 22 %	- 23 %	- 45 %
Da 51 a 100	+ / - 22 %	- 18 %	- 40 %
Da 101 a 200	+ / - 25 %	- 15 %	- 40 %
Da 201 a 500	+ / - 28 %	- 12 %	- 40 %
Oltre 500	+ / - 35 %	- 7 %	- 42 %

Si ricorda inoltre che le imprese nuove iscritte, hanno la possibilità di sconto per i primi due anni nel caso abbiano adempiuto agli obblighi di cui al D.lgs 81/2008 (OT20).

Æ Provvedimenti amministrativi in giacenza

Anche per quest'anno l'Istituto evidenzia la necessità di un'attenta comunicazione degli indirizzi degli utenti (sia in fase di apertura del cliente che nel corso dell'attività).

Ciò in quanto ha rilevato la giacenza per mancato recapito ai destinatari (poichè sconosciuti agli indirizzi comunicati all'Istituto) di numerosi provvedimenti amministrativi riguardanti i certificati di assicurazione e di variazione.

Æ Diffide/sanzioni amministrative

Al fine di evitare l'applicazione delle diffide/sanzioni amministrative alle aziende, si raccomanda di effettuare le variazioni entro i trenta giorni previsti dalla vigente normativa.

Æ Denunce di nuovo lavoro

Si ricorda che la modulistica in uso per le denuncie di nuovo lavoro deve essere utilizzata esclusivamente per i lavori a carattere temporaneo che non comportino una variazione del rischio assicurato.

Per tali denuncie si dovranno utilizzare i modelli V4 e V5.

Si ricorda che dal mese di settembre 2012 l'invio delle denunce è esclusivamente telematico.

Æ INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

L'inserimento e il salvataggio delle domande "ISI" potrà avvenire entro le ore 18,00 del 14 marzo 2013, mediante l'utilizzo della procedura informatica resa disponibile dall'Inail.

A partire dall'8 aprile 2013, attraverso il proprio sito (www.inail.it), l'Istituto comunicherà l'orario di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'inoltro delle domande "ISI".

Æ UTILIZZO ESCLUSIVO DEI SERVIZI TELEMATICI

Ai sensi dell'art. 2 c. 3 DPCM 2011, dall'anno 2012 è iniziato il procedimento per l'adozione esclusivo delle modalità telematiche.

E' fatto pertanto obbligo dell'invio telematico delle seguenti "istanze":

- denunce di esercizio;
- cessazioni;
- denunce di nuovo lavoro temporaneo;
- denunce retributive contratti di somministrazioni;
- istanza di riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli;
- istanza esonero DNL temporaneo;
- denuncia iscrizione polizza speciale facchini;
- domanda riduzione tasso nei primi due anni di attività (OT 20);
- domanda riduzione tasso MAT 24 dopo il primo biennio di attività;
- ricorsi in materia di tariffe premi;
- richiesta DURC.

Per le restanti tipologie il processo di telematizzazione si concluderà nel mese di giugno 2013.

Per ulteriori notizie e chiarimenti si rinvia alla circolare Inail n. 43 del 14 settembre 2012.

Si ringrazia Daniele Santaguida (Inail Sede Palermo Fante) per l'elaborazione delle seguenti tabelle.

MINIMI RETRIBUTIVI ANNO 2012 circ. 16/2012
INTEGRATA DALLA CIRC. 42/2012 CHE MODIFICA IL MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA dal 01/01/12

GENERALITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI TITOLARI – SOCI - FAMILIARI COADIUVANTI – ASSOC. IN PARTECIPAZIONE E PARTECIPANTI IMPRESA FAMILIARE – TITOLARE ARTIGIANO SOCI VOLONTARI COOPERATIVE SOCIALI (L.381/91) LAVORATORI A DOMICILIO Familiari partecipanti all'impresa familiare art. 230 bis c.c. : **€ 51,94**/g x 25 = **€ 1.298,54**/mese x 12 = **€ 15.582,48**/anno	**€ 45,70**/g x 25 = **€ 1.142,50**/mese x 12 = **€ 13.710,00**/anno Si rammenta, comunque, che il minimale è giornaliero, la base imponibile mensile va determinata scegliendo l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale e quello minimale moltiplicandolo poi per i giorni lavorativi mensili
LAVORATORI PART-TIME (ART.5 DL 30.10.84 n° 726 CONVERTITO L. 19.12.84 n° 863)	**Per l'anno 2012** MINIMALE ORARIO = **€ 6,86** (45,70 x 6gg. Sett. : 40 ore) Base Imponibile = retribuzione più alta tra la tabellare oraria e la minimale oraria
LAVORATORI PARASUBORDINATI (imponibile mensile) **SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI** **Giornaliero min. 51,72 mass. 96,04**	**Dal 1/1/2012** **MINIMALE: € 1.292,90 € 15.514,80** **MASSIMALE: € 2.401,10 € 28.813,20**
LAVORATORI AREA DIRIGENZIALE **DIRIGENTI PART TIME: retr. Convenz. Oraria dal 01/01/12 - € 12,01**	**Dal 1/1/2012** **€ 96,04/g € 28.813,20/anno**
ALLIEVI DEI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE – TIROCINI – STAGES **BORSE LAVORO – P.I.P. – L.S.U. E DI PUBBLICA UTILITA' –** **DETENUTI ED INTERNATI –** **LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO UTILIZZATI IN PROGETTI DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**	**Dal 1/1/2012** **€ 51,72/g**
SOCIETA' COOPERATIVE SOGGETTE AL DPR n. 602/1970 (facchini. Etc….) Lavoratori ex compagnie e gruppi portuali legge 84/1994 € 96,41 x 12gg **Barorcciai, Vetturini ed Ippotrasportatori € 178,40** (trimestrale)	**Per l'anno 2012** **€ 45,70**/g PREMIO TRIM. I SETT.: **€ 98,90** PREMIO TRIM. II SETT.: **€ 197,90**
OPERAI AGRICOLI	**Per l'anno 2012** **€ 40,65**/g x 25 = **€ 1.016,25** /mese x 12 = **€ 12.195,00**/anno
LAVORAZIONI MECCANICO AGRICOLE CONTO TERZI: a) Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto b) Lavoratori soci di cooperative anche di fatto	**Per l'anno 2012** **€ 45,70**/g x 25 = **€ 1.142,50**/mese x 12 = **€ 13.710,00**/anno **€ 25,39**/g x 25 = **€ 634,75**/mese x 12 = **€ 7.617,00**/anno
PRESTAZIONI OCCASIONALI (parasubordinati di durata non superiore a 30 giorni con compenso inferiore a € 5.000)	**Dal 01/01/2012** **Minimo e massimo giornaliero € 51,72 – 96,04** **Minimo e massimo mensile € 1.292,90 – 2.401,10**

PREMI SPECIALI UNITARI ARTIGIANI

Anno 2012		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	45,70
	Annuale	45,70 x 300 = **13.710,00**

Classi di rischio	**Premi minimi annuali a persona**
	Euro
1	**77,70**
2	**162,10**
3	**318,50**
4	**498,10**
5	**698,40**
6	**897,20**
7	**1.102,40**
8	**1.212,00**
9	**1.665,00**

Apparecchi radiologici	**Premi annuali per apparecchio comprensivi della maggiorazione dell'1%**
A) Apparecchi di diagnostica:	
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private	**874,24**
2) installati presso consorzi antitubercolari	**686,97**
3) installati presso studi privati di radiologia	**379,74**
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	**383,91**
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria	**49,04**
6) installati presso studi privati di medici veterinari	**49,04**
B) Apparecchi di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):	**Premi annuali per apparecchio**
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private	**768,34**
2) installati presso studi privati	**189,34**

Campagna olearia 2012/ 2013		Euro
Retribuzione minima **giornaliera**		**45,70**
Frantoi	Durata dei lavori	**Premi minimi per frantoio** Euro
a) Frantoi di tipo A	non superiore a 30 giorni	**174,50**
	intera campagna olearia	**549,50**
b) Frantoi di tipo B	non superiore a 30 giorni	**240,50**
	intera campagna olearia	**671,10**

PESCATORI Anno 2012	Euro
Retribuzione minima **giornaliera**	**25,39**
Premio mensile a persona esonero pagamento premi nel limite del 60% con conseguente riduzione del 40 % dell'importo dovuto per il 2012	**30,30**

Æ **SCUOLE**

Con apposito Decreto Ministeriale del 02/04/2012, a partire dal 01/11/2012 è avvenuto il passaggio a premio ordinario (ex polizze speciali) degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, e d è stato individuata la Voce 0611 della tariffa dei premi Settore Terziario.

Pertanto a decorrere dal 01/11/2012 la polizza speciale resterà solamente per gli alunni mentre per i dipendenti insegnanti e il personale ausiliario (ATA) la voce a cui fare riferimento è la 0611.

Al fine di regolarizzare il periodo 01/11/2011 – 31/10/2012 l'obbligo di presentare il quadro M permane (entro il 16/11/2012) mentre i salari degli insegnanti e del personale ausiliario a decorrere dal 01/11/2012, dovranno essere dichiarati con l'autoliquidazione 902013 sulla voce di rischio 0611 a tal fine istituita.

Si è riscontrato che in violazione delle disposizioni dettate dall'INAIL parecchi istituti scolastici non hanno provveduto a presentare il quadro M relativo all'anno scolastico appena trascorso (01/11/2011 – 31/10/2012) nonché per gli anni scolastici pregressi dell'ultimo quinquennio.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali (SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MEDIE UPERIORI)	**premio annuale a persona**	Anno scolastico 2011/2012: **regolazione**	Anno scolastico 2011/2012: **anticipo**
		€ 2,46	**€ 2,48**

F.to *Concetta Di Gregorio, Giovanni Zarcone.*